



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 17.11.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro di I grado iscritta al **n. 151/2022 R.G.** promossa da:

VINCENZO VALENTINO, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 28.06.1946, e residente in Casapulla (CE), al Piazzale Falcone e Borsellino, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo PASQUARELLA, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Cattaneo, n. 12, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE IN RICONVENZIONALE

NONCHE' CONTRO

MARCELLO PASQUALE, nato il 14.10.1964 a Recale (CE) (c.f. MRCPQL64R14H210T), ivi residente alla via Kennedy n. 2, indirizzo PEC pasquale.marcello@ordingce.it,

LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE

OGGETTO: accertamento della subordinazione e dell'illegittimità del licenziamento orale per l'accesso al Fondo di Garanzia *ex* legge 297/1982 per il TFR

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali/nelle note d'udienza.

IN FATTO

Con ricorso introduttivo, depositato l'8 gennaio 2022, l'odierno ricorrente – ha premesso:

- *che* ha lavorato alle dipendenze della Marcello Francesco & C. S.A.S., con sede in Recale (CE), dal 1° giugno 1987 fino al 22 marzo 2014, quale muratore e carpentiere, con mansioni riconducibili alla qualifica di operatore specializzato e all'inquadramento nel III livello del CCNL Edilizia Industria, occupandosi della costruzione di pilastri, di muratura di mattoni, intonacature e attività connesse;
- *che* ha osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo;
- *che* durante l'intero periodo l'attività lavorativa si era svolta sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del Sig. Marcello Francesco e successivamente del figlio, Marcello Pasquale, i quali determinavano contenuto, modalità della prestazione ed ammontare della retribuzione.

Ha lamentato *di* non aver mai ricevuto il trattamento di fine rapporto, né le dovute differenze retributive secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, percependo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2005 un compenso giornaliero pari a lire 50.000 (circa euro 25,82) e successivamente, dal 1° gennaio 2006 al 22 marzo 2014, circa euro 40,00 giornalieri, somme inferiori rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo.

Ha puntualizzato *che* il rapporto di lavoro, risultante dall'estratto contro previdenziale regolarmente formalizzato solo fino al 21 dicembre 1994, in realtà è proseguito "a nero" a seguito di licenziamento verbale: ad eccezione del periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione dall'8 febbraio al 9 agosto 1995, egli avrebbe continuato a prestare la propria attività lavorativa alle medesime condizioni (stesse mansioni ed orario lavorativo) e a sottostare alle direttive aziendali fino alla cessazione effettiva del rapporto di lavoro in data 22 marzo 2014, determinata dal licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale.

Ha esposto *di* avere inviato, con lettera raccomandata a/r datata 11 giugno 2014, formale messa in mora al datore di lavoro.

Ha dedotto altresì *che*, a seguito del decesso dell'unico socio accomandatario Marcello Francesco, avvenuto il 30 ottobre 2014, e della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in data 27 gennaio 2015, aveva - con ricorso depositato in data 05.01.2017 e iscritto al R.G. n. 133/2017 – agito nei confronti degli eredi del sig. Marcello Francesco

per ottenere il riconoscimento della sussistenza e continuità del rapporto di lavoro subordinato per l'intero arco temporale, l'inquadramento contrattuale corretto, e la condanna al pagamento delle differenze retributive, per una somma complessiva di euro 168.456,70 e del TFR, per euro 28.031,13.

Che durante tale giudizio, in data 26.10.2017, veniva depositato atto di transazione stragiudiziale in cui il sig. Marcello Pasquale, unico erede del defunto socio, si obbligava a pagare una somma pari ad euro 28.000 a titolo di TFR ed euro 2.500 a titolo di differenze retributive, somme che non sono mai state corrisposte.

Ha aggiunto anche *di* avere ottenuto, con decreto ingiuntivo n. 112/2020, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V., la condanna del medesimo al pagamento di euro 37.515,00, di cui euro 34.440,00 a titolo di TFR, come importo lordo rispetto alla somma netta dedotta nella precedente conciliazione, e *di* avere intrapreso azione esecutiva mobiliare nei confronti dell'ingiunto, conclusasi con esito negativo per incapacienza del debitore.

Per cui, munito del titolo e stante l'impossibilità di soddisfare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro o dell'erede obbligato, ha riferito *di* avere presentato, in data 16.08.2021, domanda telematica al Fondo di Garanzia INPS al fine di ottenere il pagamento del TFR ai sensi della L. 297/1982, documentando l'insolvenza del datore di lavoro e tutti i requisiti di legge per accedere al Fondo.

Ha censurato, infine, *che* l'INPS non aveva provveduto sull'istanza, nonostante il decorso del termine previsto e la piena sussistenza dei requisiti normativi, evidenziando altresì *che* un collega di lavoro, Giuseppe Granatello, in situazione identica, aveva già ottenuto la liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo.

Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sua esistenza dal 01.06.1987 al 22.03.2014, con inquadramento nel III livello del CCNL Edilizia, e la condanna dell'INPS al pagamento della somma di € 34.440,00, oltre accessori, per il TFR garantito dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 297/1982.

Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.

Con memoria difensiva depositata in data 18.08.2022 l'INPS si è costituito in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento.

Preliminarmente ha evidenziato *che* il ricorrente, in un precedente giudizio recante R.G. n. 6189/2021, dichiarato estinto per inattività delle parti in data 30.06.2022, aveva ommesso di proporre unitamente alla domanda di pagamento TFR, la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 01.06.1987 al 22.03.2014 alle dipendenze della Marcello Francesco sas, presupposto essenziale per la legittima attivazione del Fondo di Garanzia ai sensi della legge n. 297/1982, e *che* tale omissione ha determinato la decadenza dalla

facoltà di proporre tale domanda nel giudizio odierno, avendo consumato il relativo potere.

Ha poi posto in luce *che* la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e del correlato debito contributivo è inammissibile, in quanto proposta esclusivamente nei confronti dell'INPS, escludendo il diretto coinvolgimento del datore di lavoro o dei suoi eredi – litisconsorti necessari - in particolare del sig. Marcello Pasquale, unico erede del socio accomandatario della Marcello Francesco S.a.s., il quale ha peraltro riconosciuto, con atto transattivo del 26 ottobre 2017, il proprio debito in relazione al TFR spettante al ricorrente.

Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate, sia in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro sia al pagamento del TFR, che decorrono, con riferimento al primo, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e con riferimento al secondo, dalla insolvenza del datore di lavoro ovvero dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Paventando l'esistenza di un accordo illecito tra l'erede del sig. Marcello Francesco ed il ricorrente, volto a far ricadere sull'Inps l'onere relativo al TFR maturato anche nel periodo in cui, presumibilmente, l'attività lavorativa era stata svolta “in nero”, anche in considerazione del fatto che la contribuzione risulta dall'estratto contributivo fino all'anno 1994, ha contestato la fondatezza della domanda anche alla luce di una serie di circostanze che minerebbero la credibilità delle affermazioni relative alla sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo indicato: l'accesso ispettivo INPS effettuato nel 2017 ha rilevato l'assenza di elementi concreti comprovanti la presenza lavorativa del ricorrente in forza alla società durante il periodo contestato, oltre alle dichiarazioni testimoniali del datore di lavoro, dei dipendenti e committenti dell'impresa che non menzionano mai il sig. Valentino Vincenzo come lavoratore dell'azienda nel periodo dal 1995 al 2014; inoltre, il ricorrente percepisce un assegno sociale INPS incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dal luglio 2011.

Pertanto, all'esito di siffatti rilievi ha chiesto:

- in via preliminare, che venga disposta a carico del ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Marcello Pasquale e, in caso di accoglimento di tale richiesta, la condanna del *“sig. Marcello Pasquale, in qualità di unico erede del sig. Marcello Francesco, socio accomandatario della “Marcello Francesco sas”, al pagamento all'Inps della contribuzione previdenziale in favore del sig. Valentino Vincenzo per periodo dal 01.01.1996 al 22.03.2014 per l'importo complessivo di € 168.061,00, oltre alle ulteriori sanzioni civili come dovute per legge secondo i vari periodi contributivi”*;
- il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- *“in subordine ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, nella denegata e non credibile ipotesi in cui dovesse essere acclarato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato dal 1986 al 2014,*

condannare il sig. Valentino Vincenzo alla restituzione in favore dell'Inps della somma di € 12.491,00 a titolo di assegno sociale percepito dal 07/2011 al 03/2014”.

Vinte le spese.

Rinviata l'udienza ex art. 418 c.p.c. per la domanda riconvenzionale, in data 06.11.2023 questo Giudice emetteva ordinanza di integrazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti del datore di lavoro Marcello Pasquale, che, nonostante la ritualità della *vocatio in ius*, non si costituiva in giudizio. Pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori, ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate, acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

IN DIRITTO

Con sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, con specifico riferimento ai requisiti necessari per accedervi.

In particolar modo, i giudici di legittimità hanno specificato come, affinché il lavoratore possa presentare all'INPS la domanda diretta al conseguimento del trattamento non ottenuto dal datore di lavoro, debbano sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto e per il sorgere del connesso obbligo da parte dell'Istituto previdenziale di adempiere tempestivamente, salva la presenza di eventuali contestazioni. Tra i requisiti, la Corte mette in luce l'imprescindibilità del previo accertamento della sussistenza e della misura del credito del lavoratore nei confronti dell'impresa inadempiente, in quanto è su tale misura che è modulata la prestazione previdenziale del Fondo; per cui è imprescindibile pure l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal quale tale credito trae origine. La necessità dell'accertamento si impone perché l'Inps è un soggetto terzo, senza alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore nei confronti del datore.

Infine, la Suprema Corte precisa come nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese estinta, e quindi non più fallibile, l'accertamento in esame debba essere svolto nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati di legittimazione passiva ciò a prescindere dall'effettiva riscossione da parte di questi ultimi diritti in base al bilancio finale di liquidazione.

Emerge dalla narrativa della sentenza in esame che l'accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro era avvenuto, *incidenter tantum*, nel medesimo processo previdenziale

azionato per ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia e per tale ragione la sentenza è stata cassata: in ciò consiste la *quaestio iuris*, ossia se il giudizio previdenziale, volto a ottenere l'erogazione del Fondo, possa accertare incidentalmente anche l'originario credito retributivo. Ebbene, la risposta che dà la S. C. è negativa.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 prevede che il diritto del lavoratore al TFR, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, sia garantito mediante l'intervento del Fondo. Questo diritto, però, ha come oggetto il credito a una prestazione previdenziale diversa dall'originario credito retributivo.

In giurisprudenza è pacifico che *«l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro»*.

Tale perno dell'argomentazione, che è ripreso da precedente giurisprudenza (*cf.* Corte di cassazione, sent. 28.1.2020, n. 1886) si incentra sulla considerazione che, quando il datore di lavoro sia insuscettibile o non sia più assoggettabile al fallimento, la sussistenza del titolo esecutivo è il presupposto logico-giuridico indefettibile per la formulazione della domanda nei confronti dell'Istituto previdenziale. Si badi bene: la sussistenza del titolo, non solo la prova dell'infruttuosità dell'esecuzione.

In sostanza, se il possesso del titolo esecutivo è un elemento della fattispecie costitutiva del diritto all'erogazione del TFR da parte del Fondo di garanzia, che va accertato in separato giudizio, a maggior ragione il giudice di merito non può condannare il Fondo all'esito di un giudizio di cognizione il cui oggetto sia il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, in cui vi sia stato accertamento *incidenter tantum* del diritto alla prestazione retributiva originaria.

Tale conclusione è pienamente coerente con la giurisprudenza consolidata.

Se da un lato è sempre stato sostenuto che in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito *incidenter tantum*, senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori (*cf.* Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1887 del 28 gennaio 2020, cassa con rinvio Corte d'appello Bologna, 12/12/2017); è evidente che tanto non può valere per l'accertamento della subordinazione, che rispetto alla prestazione previdenziale del Fondo si pone in rapporto di pregiudizialità tecnica.

Difatti, se è evidente che la non fallibilità datoriale (così come l'incapienza) è fatto costitutivo del rapporto "pregiudicato" – diritto all'accesso al Fondo – ed è ordinariamente conoscibile dal Giudice in via incidentale, non altrettanto può dirsi per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato – com'è nel caso di specie, in cui secondo le prospettazioni dell'istante il rapporto si sarebbe svolto a "nero", senza regolare inquadramento dal 1994, quando sarebbe stato intimato al ricorrente un licenziamento orale e, dunque, radicalmente nullo, sino al 2014 – che è suscettibile di assurgere a causa pregiudiziale.

Per una disamina compiuta dei concetti di pregiudizialità logica e tecnica si può fare riferimento alla sentenza n. 21763 del 29 luglio 2021, con cui le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di sospensione del giudizio in presenza di pregiudizialità tecnica.

Distinguendo in via generale e schematica, la pronuncia ha ribadito che integra 'questione pregiudiziale' la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica (o in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione più rapporti giuridici distinti, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che da quello dipende (pregiudicato): in sostanza, l'oggetto della causa pregiudicata non può essere deciso senza la necessaria e preventiva definizione con efficacia di giudicato della causa pregiudicante; in tal caso, l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro diritto. Nella fattispecie, l'accertamento del diritto ad accedere al Fondo di Garanzia presuppone l'accertamento del diritto a percepire il TFR (nell'*an* e nel *quantum*), che presuppone a sua volta lo svolgimento di un rapporto lavorativo con i caratteri della subordinazione.

Integra, invece, un mero 'punto pregiudiziale' la sussistenza della pregiudizialità logica, che si verifica allorquando un antecedente logico necessario vada risolto *incidenter tantum* rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; in tal caso, l'accertamento dell'esistenza, della validità e della natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto.

Entrambe le *species* di pregiudizialità vengono ricondotte al *genus* dell'art. 34 c.p.c. che, con l'espressione «*accertamenti incidentali*» si riferisce alla decisione di questioni che, per legge o per espressa richiesta di parte, si rende necessario risolvere con una pronuncia suscettibile di divenire cosa giudicata. Tali questioni si caratterizzano per essere: incidentali, in quanto sorgono nel contesto di un giudizio intrapreso su domanda diversa; e pregiudiziali tecniche, perché, rispetto alla decisione su questa domanda diversa, si pongono come un punto da superare necessariamente nell'*iter* logico-giuridico occorrente alla pronuncia. La questione oggetto di accertamento incidentale è la sola, rispetto a qualsiasi questione pregiudiziale di rito e di merito, a potersi trasformare in una 'causa autonoma' avente ad oggetto una situazione giuridica soggettiva sostanziale (e, quindi, la tutela giurisdizionale di un diritto), tale da determinare il giudicato, anzi da richiedere una pronuncia *res judicata*, che faccia stato anche al di fuori del processo nel quale ne sorge l'occasione; tale

circostanza la differenza dalla risoluzione di questioni delle quali il giudice conosce, ordinariamente, *incidenter tantum*.

Concludendo, quindi, le questioni pregiudiziali nel senso presupposto dalla norma – e avallato da dottrina e giurisprudenza – sono solo le questioni che, oltre a costituire un passaggio obbligato dell'*iter* logico della decisione, possono costituire oggetto di un giudizio autonomo. Deve trattarsi così di un *diritto o rapporto giuridico distinto* e non di semplici questioni preliminari di merito (quale la prescrizione) o di semplici questioni di fatto o di diritto (*cfr.* fra tutte Cass., 14.4.1980, n. 2402).

Vi è più che nella fattispecie per cui è causa i rapporti giuridici legati dal nesso di pregiudizialità-dipendenza non sono nemmeno intercorrenti tra le stesse parti, in quanto è noto che – stando agli ultimi approdi della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19679, depositata il 21 settembre 2020, ha affermato che l'INPS è litisconsorte necessario ogniqualvolta il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale – un conto è il rapporto di lavoro, intercorrente tra il lavoratore e parte datoriale, altro conto è il rapporto contributivo, che si instaura tra quest'ultima e l'INPS.

Allora, così ricostruito il sistema, non v'è dubbio che l'accertamento della subordinazione è una causa pregiudiziale (tecnica) rispetto all'accesso al Fondo di Garanzia; da tale premessa, infatti, è stato integrato ex art. 102 c.p.c. il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, originariamente non evocato in giudizio, unico legittimato passivo e contraddittore naturale dell'accertamento del rapporto di lavoro, per esplicita richiesta dell'INPS, che in via riconvenzionale ha espressamente domandato: *“in caso di accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, condannare il sig. Marcello Pasquale, in qualità di unico erede del sig. Marcello Francesco, socio accomandatario della “Marcello Francesco sas”, al pagamento all'Inps della contribuzione previdenziale in favore del sig. Valentino Vincenzo per periodo dal 01.01.1996 al 22.03.2014 per l'importo complessivo di € 168.061,00, oltre alle ulteriori sanzioni civili come dovute per legge secondo i vari periodi contributivi”*.

Tale richiesta dell'INPS ha senza dubbio soddisfatto il requisito della espressa domanda di parte richiesto dall'art. 34 c.p.c. per dare la stura all'accertamento incidentale con efficacia di giudicato.

Del resto, si osserva altresì che, perché si configuri la volontà di una delle parti all'accertamento incidentale, non è né sufficiente vi sia un'esplicita richiesta in tal senso, occorrendo che possa riconoscersi nel richiedente l'interesse al relativo accertamento, né necessario, bastando che la questione assuma un rilievo autonomo e sia suscettibile di proiettare le sue conseguenze giuridiche su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende

quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata (*cfr.* Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022).

Analizzando più nello specifico questo principio di diritto sancito dal Giudice di legittimità, mette conto evidenziare che, per costante dottrina, persino in assenza di apposita domanda di parte, vi sono ipotesi in cui la controversia relativa al modo di essere di una situazione pregiudiziale deve necessariamente essere decisa con autorità di giudicato.

Tanto accade quando il mero esercizio da parte del convenuto dello *ius excipiendi*, cui pure non abbia fatto seguito alcuna richiesta di accertamento sotto forma di domanda e ove riguardi un'autonoma situazione soggettiva, provoca un automatico ampliamento dell'oggetto dell'efficacia della sentenza; l'eccezione può, al pari della domanda, in ragione dell'intrinseca natura del suo oggetto, dilatare l'ambito oggettivo della statuizione finale, il quale è, pertanto, determinato non da ciò che è domandato, ma da ciò che è materia di lite tra le parti.

Mortara distingueva i casi in cui l'accertamento della situazione pregiudiziale ha per le parti utilità limitata alla decisione della domanda principale, in relazione ai quali la sentenza non esercita alcuna efficacia sopra il diritto condizionante; e le ipotesi in cui le parti hanno un interesse all'accertamento del rapporto pregiudiziale, distinto rispetto a quello alla decisione sul diritto soggettivo fatto valere dall'attore, per cui la pronuncia investe con i propri effetti la situazione oggetto dell'eccezione riconvenzionale.

L'estensione dell'efficacia della sentenza al diritto pregiudiziale dipende, pertanto, dall'interesse delle parti (*cfr.* Relazione Massimario n. 51 del 10.7.2024, a cura di A. Scalera). Secondo queste impostazioni, nessuna rilevanza ha la volontà delle parti; l'oggetto della pronuncia, in presenza dell'interesse, ricomprende automaticamente, in forza della sola proposizione della eccezione ed indipendentemente da una apposita istanza di parte, la situazione pregiudiziale.

Risultati praticamente non dissimili persegue chi, pur non discorrendo di eccezione riconvenzionale, ritiene che la "previsione di legge", che vale ad imporre l'accertamento incidentale, vada intesa in senso lato, in modo da giustificare tutta una serie di ipotesi in cui per ragioni di carattere sistematico non sarebbe assolutamente concepibile una cognizione con effetti limitati al processo.

Alla luce delle testé ricostruite coordinate ermeneutiche, nella fattispecie in esame a maggior ragione è evidente che sussistono entrambi i predetti requisiti dell'interesse delle parti e delle ragioni di ordine sistematico, in quanto l'INPS ha formulato specifica domanda riconvenzionale per il recupero dei contributi evasi a parte datoriale, per cui l'accertamento del rapporto, per come veicolato nel giudizio, è destinato fisiologicamente a dispiegare i suoi effetti anche all'esterno di esso.

Orbene, chiarito inequivocabilmente che la sussistenza del rapporto di lavoro va accertata qui con efficacia di giudicato, tale accertamento risulta essere irrimediabilmente precluso dalla avvenuta sottoscrizione il 26 ottobre 2017 - a giudizio pendente (n. R.G. 133/2017) innanzi ad altro Magistrato dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto proprio l'accertamento della subordinazione dal 1.6.1987 a 22.3.2014, in quanto l'inquadramento era solo fino al 21.12.1994 (stessa domanda pregiudiziale proposta nuovamente nel presente giudizio) - di un verbale di transazione tombale (*cfr.* doc. 2 all. ricorso) tra il lavoratore e il datore di lavoro Marcello Pasquale, anche come erede del defunto Marcello Francesco, accomandatario della s.a.s., che, previa *"contestazione in toto del ricorso e, in specie, del periodo lavorato"* (*cfr.* punto 2 accordo), al solo fine di evitare l'alea processuale, ha riconosciuto la somma netta di euro 28.000 a titolo di TFR al Valentino, che ha dichiarato *"di non avere null'altro a pretendere dal Marcello Pasquale e dagli altri eredi per il dedotto rapporto lavorativo per quanto dedotto e richiesto nel ricorso richiamato ex art. 414 c.p.c. e/o per qualsivoglia altro titolo, causale e ragione, comunque derivante e/o occasionato dall'intercorso rapporto di lavoro, rilasciando ampia liberatoria quietanza a saldo"* (*cfr.* punto 4 accordo).

Difatti, nell'atto introduttivo del presente giudizio è lo stesso ricorrente a riferire che l'oggetto della domanda giudiziale avanzata ha già rappresentato l'oggetto di altro ricorso giudiziario presentato su istanza della medesima parte ricorrente che, come risultante dagli atti di causa, si è concluso con una conciliazione stragiudiziale sottoscritta tra le stesse parti processuali.

Non controversa è, dunque, la circostanza per cui i fatti dedotti nel presente giudizio sono già stati oggetto di altra – ed identica – domanda giudiziale, poi rinunciata.

La parte ricorrente, pertanto, ha chiesto sostanzialmente nel presente giudizio che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con controparte ed il diritto a percepire il TFR allorquando tale medesima richiesta era stata già avanzata nell'ambito di altro precedente procedimento, essendo pacifico che nella valutazione delle domande e nel sindacato circa l'identità delle stesse debba procedersi ad un'analisi volta ad identificare il contenuto sostanziale della domanda, la volontà della parte e l'utilità che essa intenda conseguire.

Trattasi di rinuncia ai sensi dell'articolo 2113 codice civile, stipulata fuori dalla "sede protetta", che non è stata impugnata nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla stipulazione, se successiva, prescritto dal comma 4 e che, quindi, si è inesorabilmente cristallizzata, anche per la parte in cui le parti si impegnavano reciprocamente a non mettere più in discussione la questione del rapporto di lavoro intercorso tra di loro e dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro (*cfr.* punti 4 e 5).

Tale rinuncia, pertanto, preclude la possibilità di accertare il rapporto di lavoro, perché il lavoratore vi ha liberamente rinunciato, né ha avuto sul punto un ripensamento nei termini consentiti dalla legge. Infatti, a rafforzare quanto già spiegato in ordine al tipo di

accertamento che dovrebbe compiere il Giudice, anche qualora l'accertamento fosse svolto soltanto ai fini dell'opponibilità dell'esistenza del rapporto di lavoro all'INPS affinché quest'ultimo liquidi il TFR per il tramite del Fondo di Garanzia, il datore patirebbe comunque le conseguenze riflesse di questo accertamento, consistenti nella condanna al pagamento all'Ente previdenziale della contribuzione omessa (*cf.* estratto contributivo), calcolata sulla base imponibile complessiva del rapporto, e nell'azione di regresso dell'INPS per il recupero del TFR; conseguenze che, invece, le parti hanno inteso precipuamente escludere nel momento stesso in cui hanno firmato la conciliazione.

Né si può ritenere che l'INPS sia “vincolato” a corrispondere al lavoratore per TFR l'importo di € 34.440,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 112/2020 del 6.2.2020, emesso nell'ambito del giudizio n. R.G. 10243/2020 (e poi messo in esecuzione, con esito negativo), in quanto tale somma rappresenta la “trasformazione” al lordo della ritenuta fiscale dell'importo dedotto per lo stesso titolo in conciliazione di € 28.000,00 netti.

Orbene, l'INPS è soggetto estraneo alla transazione, che – in applicazione della regola generale di cui all'art. 1372 c.c. – è un contratto che produce effetti solo tra le parti, i loro eredi ed aventi causa.

Del resto, la S.C. ha ripetutamente stabilito l'inopponibilità delle transazioni intervenute tra datore e lavoratore all'Istituto previdenziale: il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso, pur sorgendo contemporaneamente con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti.

L'obbligo del datore, invero, sussiste nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore siano stati adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (*cf.* Corte di Cassazione ordin. n. 12652/2019).

Già in tempi più risalenti è stato affermato quanto segue: “[...] *in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti*” (*cf.* Cass. n. 17495 del 28/07/2009, n. 2642 del 05/02/2014, Cass. n. 27933 del 23/11/2017).

In conclusione, l'operato dell'INPS, che ha rigettato la domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia presentata in data 16.08.2021 per mancanza di accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato dall'1.1.1995 al 22.03.2014, appare corretto e pienamente legittimo.

Conseguentemente, la domanda va rigettata e risulta assorbita anche la domanda riconvenzionale proposta dal resistente in via subordinata all'accoglimento del ricorso.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; liquidazione come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di media complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: "...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale..."*), del pregio dell'opera professionale prestata.

Le spese si compensano, invece, con parte datoriale rimasta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente Vincenzo Valentino soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.580,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti dell'INPS, in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Pasquale Marcello, contumace.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*